




Comune dell'Aquila



Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni

Città dell'Aquila

Prot n° 0082795 del 01/08/2019

INTERNA

CIRCOLARE COMUNE DI L'AQUILA

n. 5/2019

OGGETTO: disposizioni operative per l'applicazione delle penali di cui alla DGC. N. 144 del 24/04/2019

Vista:

la delibera della giunta comunale n. 144 del 24/04/2019 avente ad oggetto “nuovi criteri operativi per l'assegnazione delle pratiche della ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila; definizioni degli indirizzi di azioni operative di cui alla legge n. 77/09”.

Richiamato:

il punto 3 del dispositivo che recita: *Di stabilire che, per coloro che presentano il progetto parte seconda fino a quattro mesi di ritardo oltre il tempo assegnato (90 gg.) le spese per tutte le prestazioni tecniche rese potranno essere liquidate solo dopo l'accredito del secondo 44% dell'importo del buono contributo così come stabilito nell'accordo ABI – Comune; per coloro che superano anche tale ritardo, la liquidazione delle suddette competenze potrà avvenire solo dopo la presentazione del SAL finale.*

Rilevato che:


la richiesta di presentazione dei progetti parte seconda, in linea del tutto generale, avviene a distanza di anni dalla presentazione della scheda progetto parte prima e molte volte anche con determinazioni del contributo che richiedono, nella seconda fase, la profusione di notevoli energie da parte dei progettisti per la definizione completa della progettazione;

i ritardi nella presentazione del progetto parte seconda sono determinati, in molti casi, da volontà che prescindono dalle prestazioni professionali dei progettisti con problematiche che possono essere connesse a questioni che esulano dalle attività progettuali, ma sono sempre più dipendenti da altri fattori quali ad esempio quelli inerenti la proprietà o al reperimento degli atti che legittimano l'esistente;

dal momento della costituzione dei Consorzi al momento della presentazione del progetto parte seconda, tenuto conto che ormai sono passati oltre sei anni, la composizione dei Consorzi stessi, anche per motivi



Comune dell'Aquila



fisiologici, può essere mutata con frammentazioni di assi ereditari che possono coinvolgere, e molte volte coinvolgono, soggetti residenti anche all'estero con nessuna cognizione delle complesse procedure poste in essere per l'emissione del contributo per l'aggregato di cui in parte sono entrati in proprietà;

Ritenuto:

necessario emanare delle disposizioni operative per l'applicazione di quanto previsto al citato punto 3 della richiamata delibera.

Dispone:

che il disposto di cui al punto 3 del dispositivo della DGC n. 144/2019 trova applicazione esclusivamente nel caso in cui sia comprovata la mancata presentazione della SP2 (progetto parte seconda) per inerzia del progettista incaricato;

non trova, inoltre applicazione, nel caso in cui l'inerzia è causata da fattori esterni non dipendenti dal progettista stesso;

l'eventuale inerzia da parte del progettista deve essere adeguatamente documentata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Evangelisti

